



Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.

SEDE LEGALE: Via Arno n. 2 58100 GROSSETO

CAPITALE SOCIALE € 4.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO

C. F. ed iscrizione del REGISTRO delle IMPRESE di GROSSETO: 01311090532

ACCORDO QUADRO

Valevole indistintamente per: ZONA 1 -ZONA 2 – ZONA 3 – ZONA 4

**PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU ALLOGGI E FABBRICATI IN GESTIONE E PROPRIETA' DELL'EDILIZIA
PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A.
FINO AL 31/12/2108**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

*F.to il Responsabile dell'Area
Manutenzione/Patrimonio
Geom. Marco Paffetti*

*F.to il Responsabile del Procedimento
Il Direttore
Ing. Luciano Ranocchiai*

Sommario

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1	Oggetto dell'accordo quadro.....
Art. 2	Descrizione dettagliata delle opere.....
Art. 3	Ammontare dell'accordo quadro
Art. 4	Durata dell'accordo quadro.....
Art. 5	Normativa applicabile.....
Art. 6	Modalità di contabilizzazione degli interventi di manutenzione eseguiti con accordo quadro.....
Art. 7	Categoria dei lavori.....

Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8	Interpretazione dell'accordo quadro e del capitolato speciale d'appalto
Art. 9	Documenti che fanno parte dell'accordo quadro
Art. 10	Disposizioni particolari riguardanti l'accordo quadro
Art. 11	Fallimento e risoluzione dell'accordo quadro per reati accertati, per decadenza dell'attestazione di qualificazione, per grave inadempimento, per grave irregolarità e per grave ritardo dell'aggiudicatario
Art. 12	Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
Art. 13	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Art. 14	Convenzioni in materia di valuta e termini

Capo 3 – TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 15	Obblighi dell'appaltatore prima dell'avvio degli interventi.....
Art. 16	Avvio dell'esecuzione degli affidamenti
Art. 17	Procedura per la gestione degli interventi di manutenzione e termini per l'ultimazione dei lavori.
Art. 18	Modalità operative degli interventi di manutenzione
Art. 19	Sottrazione e danni materiali
Art. 20	Organizzazione delle aree di intervento.....
Art. 21	Attrezzature di lavoro.....
Art. 22	Smaltimento dei rifiuti generati dalla manutenzione
Art. 23	Norme generali sui materiali, componenti, i sistemi e l'esecuzione.....
Art. 24	Sospensioni ordinate dal R.U.P.....
Art. 25	Varianti
Art. 26	Gratuita manutenzione
Art. 27	Verifiche e prove in corso d'opera
Art. 28	Certificazioni e dichiarazioni di conformità.....
Art. 29	Inderogabilità dei termini di esecuzione - provvedimenti
Art. 30	Penali
Art. 31	Risoluzione dell'accordo quadro

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 32	Lavori a misura
Art. 33	Eventuali lavoro a corpo.....
Art. 34	Eventuali lavori in economia
Art. 35	Compenso per forniture di materiali non presenti in elenco.....
Art. 36	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera
Art. 37	Qualità ed accettazione dei materiali in genere

Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 38	Divieto di anticipazione
---------	--------------------------------

Art. 39	Pagamenti.....
Art. 40	Revisione prezzi.....
Art. 41	Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Art. 42	Nuovi prezzi
Art. 43	Cessione del contratto e cessione dei crediti.....

Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 44	Garanzia provvisoria e definitiva
Art. 45	Obblighi assicurativi a carico dell'operatore economico

Capo 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 46	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere.....
Art. 47	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
Art. 48	Osservanza e attuazione di eventuali piani di sicurezza
Art. 49	Piano operativo di sicurezza

Capo 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 50	Subappalto.....
---------	-----------------

Capo 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 51	Controversie
Art. 52	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Art. 53	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....
Art. 54	Trattamento e tutela dei lavoratori.....
Art. 55	Recesso
Art. 56	Esecuzione d'ufficio
Art. 57	Danni di forza maggiore

Capo 10 - NORME FINALI

Art. 58	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
Art. 59	Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
Art. 60	Tracciabilità dei pagamenti
Art. 61	Trattamento dei dati personali.....
Art. 62	Spese contrattuali, imposte e tasse

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU ALLOGGI E FABBRICATI IN GESTIONE E
PROPRIETA' DELL'EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A.**

* * * * *

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

ART.1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Edilizia Provinciale Grossetana Spa intende concludere un accordo quadro ai sensi dell'art.54 del D. Lgs. 50/2016, con un unico operatore per ciascun lotto territoriale, (di seguito denominata zona), per l'esecuzione di lavori di manutenzione prevalentemente ordinaria al Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Grosseto ed a quello di proprietà della Società, **fino a tutto il 31/12/2018.**

L'Accordo Quadro è suddiviso in quattro zone dotate di autonomia funzionale rispetto all'intera prestazione, uno per ogni ambito territoriale in cui è ubicato il Patrimonio di ERP della Provincia di Grosseto e precisamente:

- ✓ **Zona 1** – Comune di Grosseto/parte e Comuni di Scansano, Roccalbegna, Castell'Azzara e beni immobili di proprietà della Società;
- ✓ **Zona 2** – Comune di Grosseto/parte e Comuni di Arcidosso, Santa Fiora e Seggiano;
- ✓ **Zona 3** – Comuni di Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada e Scarlino;
- ✓ **Zona 4** – Comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano.

Gli interventi del presente Accordo Quadro sono finalizzati alla esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la manutenzione di carattere edile, idraulico, ed elettrico su alloggi in gestione e/o proprietà dell'Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A., finalizzati al mantenimento del patrimonio ERP esistente, compreso i lavori necessari per ristrutturare gli alloggi di risulta che necessitano di manutenzioni ordinarie.

ART.2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE

La tipologia dei lavori che con più frequenza verranno affidati riguarderà:

- riparazione e/o sostituzione degli impianti idraulici (bagni e cucine), tinteggiature varie, pavimentazioni, rivestimenti, ripristini e rifacimenti di intonaci interni compresi i trattamenti antiumido, riparazione o sostituzione di infissi interni ed esterni, adeguamento di impianto elettrico e di riscaldamento, vari interventi edili ed idraulici come fori, tracce e riprese, realizzazione di transennature e protezioni, riparazione elementi strutturali per eliminazione infiltrazioni d'acqua, interventi di pulizia e trasporto a discarica e quant'altro verrà ordinato dalla Società secondo le necessità;
- sono compresi nell'accordo quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste da eventuali progetti esecutivi, come da lettera di ordinazione dei lavori di volta in volta inviata dalla stazione appaltante, e dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;

- l'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile;
- l'Aggiudicatario dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi di manutenzione, per mantenere in efficienza ed in sicurezza il Patrimonio ERP.
- l'Aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

ART. 3 AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo complessivo dei lavori non è quantificabile in modo puntuale in quanto gli interventi saranno effettuati di volta in volta secondo le necessità e le richieste di manutenzione e compensati sulla base di un prezzario sul quale le Imprese hanno presentato offerta percentuale in ribasso. Tale prezzario è stato redatto sulla base di quello elaborato dalla Regione Toscana, pubblicato con Delibera Regionale n. 291 del 11/04/2016 ed in vigore dal 14/04/16. Il Prezzario rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'Accordo Quadro. Per quanto espressamente previsto dal D. lgs 81/2008, tenuto conto che le lavorazioni avranno caratteristiche simili, che dovranno essere eseguite in luoghi non preventivamente conosciuti e che pertanto non sarà possibile redigere anticipatamente piani di sicurezza né valutarne i costi tramite la redazione di un computo metrico, la Società ha stimato, anche in relazione agli interventi degli anni precedenti, che la percentuale del prezzo complessivo di ogni singola lavorazione che riguarda la sicurezza e che non è soggetta al ribasso d'asta è pari al 5% (cinqueper cento), (fatti salvi gli interventi a carattere particolare i cui aspetti di sicurezza verranno valutati al momento). **Il costo del personale ed i costi di sicurezza aziendali sono soggetti al ribasso d'asta.**
2. Ove quantificabile, l'importo dei lavori sarà desumibile da una perizia che verrà consegnata all'Impresa. Gli interventi saranno effettuati di volta in volta secondo le necessità e le richieste che perverranno dagli assegnatari per le manutenzioni urgenti e dall'Ufficio Inquinato per le nuove assegnazioni limitatamente a quegli alloggi che necessiteranno di sole manutenzioni ordinarie.
3. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione di eventuali piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.
4. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi **del Capo 4**.
5. L'esecuzione dei lavori può prevedere la contemporanea presenza degli assegnatari e della mobilia di questi, in tal caso nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'appaltatore, che dovrà prestare ogni cura per evitare danni a persone o cose.
6. L'importo complessivo dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori in argomento, è così individuato:
 - ✓ **Zona 1 – € 200.000,00 oltre IVA di legge** (di cui € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
 - ✓ **Zona 2 – € 200.000,00 oltre IVA di legge** (di cui € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
 - ✓ **Zona 3 – € 200.000,00 oltre IVA di legge** (di cui € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
 - ✓ **Zona 4 – € 200.000,00 oltre IVA di legge** (di cui € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

Si precisa che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che la Società non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.

Fermo restando quanto stabilito dall'ANAC con atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014, e cioè che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica

ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate EX ANTE, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si indica nel **40 %** la stima dell'incidenza della manodopera (in analogia D.M. 11/12/78 – tabella opere edili).

Il prezzario di riferimento è l'“**Elenco Prezzi Unitari**” – **Elaborato della documentazione a base di gara** e nel caso di lavorazioni, componenti e manodopera non previsti, si farà riferimento in ordine al Prezzario della Regione Toscana ed al Bollettino Ingegneri vigenti al momento; ove non desumibili neppure dal citato prezzario, sarà applicato quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza non è oggetto dell'offerta ai sensi dell'articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. L'importo degli **oneri per la sicurezza** è stato calcolato, per ciascun lotto, **pari a Euro 10.000,00** per l'esecuzione degli interventi di manutenzione. Sono fatti salvi gli interventi a carattere particolare i cui aspetti sugli oneri della sicurezza andranno valutati al momento.

ART. 4 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La data di stipula dell'Accordo Quadro con l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale il **31 Dicembre 2018**, e comunque non oltre la concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo. L'Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può affidare i singoli interventi di manutenzione.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del contratto per il periodo massimo di **quattro mesi**, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta della Società.

ART 5 - NORMATIVA APPLICABILE

L'Accordo Quadro è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella normativa vigente all'atto di stipula dell'accordo medesimo, o che nel corso dell'accordo dovessero entrare in vigore.

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto, è regolato:

- dal Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n.145 del 19 aprile 2000 ss. mm.;
- dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (di seguito anche “Codice”);
- per le parti non abrogate e fino al termine di validità delle stesse, dal D.P.R. 207/2010;
- dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008;
- dal D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- dal D.L. 69/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;

È regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

ART. 6 - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI CON ACCORDO QUADRO

Gli interventi di manutenzione affidati tramite Contratti basati sull'Accordo Quadro verranno appaltati e contabilizzati con le seguenti modalità:

- a) a misura: tutti gli interventi che rientrano nell'ambito della manutenzione;
- b) in economia: interventi non suscettibili di contabilizzazione a misura, consistenti essenzialmente in prestazioni di mano d'opera.

ART. 7. - CATEGORIE DEI LAVORI

- 1 I lavori contemplati dal presente Capitolato sono ricompresi nella categoria di opere generali in prevalente **OG1**, trattandosi di lavori di manutenzione, di recupero, di adeguamento su fabbricati e/o aree e loro pertinenze, in gestione o proprietà dell'Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. Per le motivazioni già esposte **all'art. 3** l'importo complessivo dei lavori non è quantificabile con anticipo in quanto gli interventi saranno effettuati di volta in volta secondo le necessità e le richieste di manutenzione e compensati sulla base di un prezzario sul quale le Imprese hanno presentato offerta percentuale in ribasso.
- 2 Si informa che potranno essere commissionati interventi ricadenti in categorie di lavoro che richiedono il rilascio della certificazione di cui al decreto 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le categorie di opere specializzate in prevalente **OS3** (impianti idrico sanitari, cucine, lavanderie) - **OS28** (Impianti termici e di condizionamento) - **OS30** (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) od in alternativa quelle ricomprese in categoria **OG11** (fornitura, installazione, gestione e manutenzione di un insieme di impianti tecnologici fra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente e non eseguibili separatamente).

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART 8 - INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Società Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza fra i vari elaborati posti a base dell'Accordo Quadro, vale la soluzione più aderente alle finalità del medesimo e comunque quella più rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Comunque tale soluzione deve essere sempre a vantaggio delle esigenze e corrispondere agli interessi della Stazione Appaltante.

In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità dell'accordo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- A. Il Capitolato Generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- B. Schema Accordo Quadro;
- C. Capitolato Speciale d'Appalto;
- D. Relazione tecnica;
- E. Il Prezzario dei lavori di manutenzione delle opere edili, idrauliche, elettriche ed eventuali elaborati grafici ed altri atti del progetto esecutivo che la stazione appaltante potrà redigere di volta in volta;
- F. Il piano operativo di sicurezza tipo, (riferito a lavori di manutenzione ordinaria generali), di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto. (La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere un P.O.S. specifico per interventi non ricompresi nella versione tipo);
- G. Il DUVRI;
- H. Le polizze di garanzia di cui **all'articolo 45**;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti;
- b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

ART.10 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;
- della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi di manutenzione, senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario:

- dichiara di essere a conoscenza che ogni singolo incarico potrà essere rappresentato da scrittura privata costituente nello scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione di beni e servizi, che equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
- assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di manutenzione. La responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi.

Al fine di rispettare i tempi imposti per l'esecuzione di lavori urgenti, si conviene che l'Impresa appronterà un Ufficio Operativo con sede nel territorio della provincia di Grosseto. L'ufficio oltre alle usuali attrezzature dovrà nel caso essere completo di un telefono, fax, modem con collegamento ad Internet. Non è ammesso l'uso di una segreteria telefonica. L'Ufficio così costituito dovrà mantenere l'operatività fino alla data di ultimazione dei lavori.

ART. 11 - FALLIMENTO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER REATI ACCERTATI, PER DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE, PER GRAVE INADEMPIMENTO, PER GRAVE IRREGOLARITÀ E PER GRAVE RITARDO DELL'AGGIUDICATARIO

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Aggiudicatario o di risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n.50/2016, applicherà quanto previsto dall'art. 110 del medesimo decreto.

ART. 12.- RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. A suddetto tecnico competerà, inoltre, il rispetto delle norme antinfortunistiche.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 13. -NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici di eventuali progetti esecutivi e nella descrizione delle singole voci.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L'appaltatore, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

ART. 14. -CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART 15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DEGLI INTERVENTI

Prima di dare avvio ai lavori l'Appaltatore deve consegnare agli Uffici la seguente documentazione:

- 1) polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui **all'art. 45 del presente capitolato**;
- 2) dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e casse edili e dal D.U.R.C. attestante la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
- 3) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

L'Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R. n.38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett. a), D.Lgs.81/2008.

ART 16 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

1. L'affidamento degli incarichi ha inizio dopo la firma, da parte dell'Impresa, dello schema di Accordo Quadro.
2. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna del primo incarico, viene fissato un termine perentorio, **non inferiore a cinque giorni lavorativi e non superiore a quindici giorni lavorativi**; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
3. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il Contratto.

ART 17 PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

A) PRONTO INTERVENTO:

Si ricorda che lo scopo principale del Pronto Intervento, (che potrà riguardare interventi manutentivi d'urgenza sul Patrimonio ERP), è la risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi della struttura interessata. Pertanto, considerata l'importanza del Pronto Intervento, è essenziale che l'Aggiudicatario si organizzi in maniera tale da essere sempre reperibile

in qualunque ora e pronto all'esecuzione degli interventi necessari per risolvere le emergenze e per poter ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree e degli impianti interessati da eventuali guasti. Nei casi di PRONTO INTERVENTO l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro il **termine massimo di ore 4 decorrenti dall'ora di incarico** da parte dell'Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. e comunque entro il termine valutato congruo dalla Società in relazione alla gravità dell'intervento. L'ordinativo potrà essere conferito mediante: fax, pec, mail, nota, telegramma o anche mediante semplice telefonata da parte del personale dell'Ufficio Manutenzione della Società ed anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Successivamente al primo intervento, teso ad eliminare l'urgenza, l'impresa dovrà terminare l'opera entro congrui termini compatibili con le necessità e le caratteristiche dell'intervento stesso, che potranno anche essere fissati dall'Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A..

Il termine massimo per il completamento dei lavori a carattere di urgenza è, in generale, di 24 ore decorrenti dall'ora di incarico da parte dell'Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. e comunque entro il termine valutato congruo dalla Società in relazione alla gravità dell'intervento.

B) INTERVENTI DI MANUTENZIONE PREVALENTEMENTE ORDINARIA NON URGENTI

L'Impresa ha tempo **10 giorni per soddisfare le richieste di manutenzione** riguardanti gli interventi non urgenti. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 2 giorni dall'affidamento degli stessi. Anche nella fattispecie l'incarico potrà essere conferito mediante fax, pec, mail, nota, telegramma o anche mediante semplice telefonata da parte del personale dell'Ufficio Manutenzione della Società. Gli interventi di volta in volta commissionati dovranno essere eseguiti sul patrimonio in gestione e proprietà dell'EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.p.A. dislocato sul territorio cui fa riferimento l'Accordo Quadro.

I singoli interventi di manutenzione, prevalentemente ordinaria, saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati dall'Accordo Quadro. La Stazione Appaltante, in base alle proprie esigenze, affiderà all'Aggiudicatario l'esecuzione di tutti gli interventi rientranti nell'Accordo Quadro, come da procedure sopra descritte.

C) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIASSEGNAZIONE DI ALLOGGI di RISULTA

L'Impresa ha tempo **20 giorni lavorativi in caso di lavori per riassegnazione alloggi**. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 3 giorni dall'affidamento degli stessi.

Nella fattispecie l'importo dei lavori sarà desumibile da una perizia che verrà consegnata all'Impresa. Solo gli interventi di adeguamento degli impianti elettrici all'interno degli alloggi, non saranno supportati da progetto e computo metrico estimativo da parte dell'Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A., che invece fornirà all'Impresa uno schema tipo di dotazione minima dell'impianto elettrico. L'Impresa è quindi tenuta a valutare, di volta in volta, l'entità dei lavori di adeguamento agli standard minimi di cui sopra, di cui dovrà rilasciare idonea certificazione di conformità di cui al decreto 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi di manutenzione degli alloggi di risulta dovranno essere eseguiti sul patrimonio in gestione e proprietà dell'EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.p.A. dislocato sul territorio cui fa riferimento l'Accordo Quadro.

ART 18 - MODALITÀ OPERATIVE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Qualora risultasse che gli interventi di manutenzione, anche di una sola parte della consistenza fornita, non siano stati fatti a regola d'arte, l'Aggiudicatario sarà soggetto, oltre alla detrazione di una quota corrispondente alla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione, ad una penale per "mancata effettuazione degli interventi di manutenzione", come meglio precisato nell'Articolo relativo alle "PENALI" del Presente Capitolato.

ART 19 - SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per sottrazione e/o danneggiamento dei materiali depositati nelle aree di intervento dell'Aggiudicatario, indipendentemente dalle

circostanze in cui possano verificarsi, nonché per danni che fossero arrecati agli strumenti ed alle attività eseguite, e ciò finché non si sia proceduto alla riconsegna dei locali. I relativi risarcimenti saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Eventuali danni di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente per iscritto dall'Aggiudicatario alla Stazione Appaltante. Saranno automaticamente considerate decadute le denunce pervenute oltre il quinto giorno lavorativo da quello dell'avvenimento.

ART 20 - ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

I mezzi d'opera e attrezzature, ordinari e straordinari, dovranno essere perfettamente idonei all'esecuzione degli interventi di manutenzione e rispondenti alle norme antinfortunistiche.

I tecnici manutentori incaricati dall'Aggiudicatario dovranno essere dotati di tutti quei D.P.I. che si rendessero necessari a seconda delle attività e dell'ambiente (caschi, occhiali, guanti, etc.) e per ottemperare alle norme antinfortunistiche. Tutti i tecnici manutentori dovranno essere muniti di cartellino identificativo plastificato riportante la denominazione dell'Aggiudicatario, la foto, il nome ed il cognome con la relativa qualifica. Il comportamento dei tecnici manutentori dovrà essere ordinato ed educato. Essi dovranno attenersi alle eventuali prescrizioni di carattere generale ed antinfortunistico che venissero fatte dal Personale dell'EPG Spa. Il R.U.P. ha facoltà di allontanare dalle aree di intervento, temporaneamente o definitivamente, il personale che, a suo giudizio, mantenga un comportamento non consono o irrispettoso, o pregiudizievole del corretto andamento degli interventi di manutenzione.

Prima dell'inizio dell'esecuzione degli interventi di manutenzione, l'Aggiudicatario dovrà fornire tutte le informazioni necessarie relative al personale che accederà alle strutture della Stazione Appaltante. Tra le informazioni che dovrà fornire, rientrano:

- le modalità di preparazione e formazione continua del personale adottato;
- la durata dei tempi formativi in affiancamento a "personale esperto", previsti per l'acquisizione dell'esperienza lavorativa richiesta alle mansioni oggetto dell'appalto;
- la conoscenza delle norme tecniche che regolamentano le operazioni di manutenzione;
- le abilitazioni tecniche e le qualifiche professionali del personale impiegato;
- gli attestati di formazione specifica.

ART 21 - ATTREZZATURE DI LAVORO

Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, destinato ad essere utilizzato durante il lavoro. L'Aggiudicatario dovrà utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente. Per tale scopo, l'Aggiudicatario dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzate, siano conformi e rispettino la normativa vigente e di aver provveduto ad eseguire la loro manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate, allo scopo di poterne accertare lo stato di manutenzione, prima del loro utilizzo nelle aree di intervento. Prima dell'inizio dell'esecuzione degli interventi di manutenzione, su richiesta del R.U.P., l'Aggiudicatario dovrà fornire l'elenco delle attrezzature di lavoro che saranno impiegate in relazione all'oggetto dell'appalto.

ART 22 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI DALLA MANUTENZIONE

Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la normativa vigente in materia, che ne prevede la tracciabilità, sistema SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti). Nel momento in cui dall'attività di manutenzione si producano scarti di diverso genere, intesi come qualsiasi sostanza od oggetto di cui ci si voglia disfare o si abbia l'intenzione o si abbia l'obbligo di disfarsi, provenienti dall'attività di manutenzione, al rifiuto generato andrà attribuita la caratteristica di pericolosità o di non pericolosità, sulla base della conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto e dell'analisi chimico-fisica del rifiuto. In tal caso, l'Aggiudicatario

configurandosi come Produttore del rifiuto, essendo la Stazione Appaltante Detentore del rifiuto in quanto proprietaria del bene, avrà l'onere della classificazione in rifiuto non pericoloso o rifiuto pericoloso, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), individuandone il codice CER pertinente. L'Aggiudicatario si farà carico, a propria cura e spese, del trasporto del rifiuto dalla struttura della Stazione Appaltante (luogo di produzione dello stesso) sino al sito di smaltimento o di recupero, tramite un apposito mezzo autorizzato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali. I rifiuti dovranno essere avviati allo smaltimento presso smaltitore autorizzato iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. In relazione al principio di trasparenza e tracciabilità dei rifiuti l'Aggiudicatario dovrà consegnare al R.U.P. copia della documentazione comprovante la corretta gestione e traccia del processo di smaltimento degli agenti estinguenti. Il R.U.P. si accerterà che alla ricambistica fornita dall'Aggiudicatario faccia riscontro un quantitativo equivalente di rifiuto smaltito o portato a recupero per successive trasformazioni e che l'Aggiudicatario disponga delle autorizzazioni necessarie, in base all'attività che dovrà svolgere. I relativi oneri sono integralmente a carico dell'Aggiudicatario.

Il R.U.P. ha facoltà di valutare e approvare preventivamente ogni intervento di smaltimento.

In alternativa allo smaltimento come sopra indicato, l'appaltatore ha l'obbligo di accatastare il materiale di risulta in aree di stoccaggio indicate dalla Società.

ART. 23 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici di eventuali progetti esecutivi e nella descrizione delle singole voci.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'appaltatore, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

ART. 24. - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

ART 25 - VARIANTI

È fatto divieto all'Aggiudicatario di introdurre modifiche in corso di esecuzione delle opere, come previsto dalla vigente normativa in materia.

La Stazione Appaltante può ammettere variazione al contratto stipulato, nei soli casi ammessi dalla vigente normativa in materia. Si applica l'art.149 del D.Lgs. n.50/2016.

In ogni caso l'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il R.U.P. abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'Aggiudicatario maggiori oneri.

ART 26 - GRATUITA MANUTENZIONE

L'Aggiudicatario ha l'onere di riparare gratuitamente tutti i guasti dipendenti da errori di montaggio o esecuzione e di sostituire gratuitamente i materiali soggetti ad usura e consumo di sua fornitura che risultassero inadatti o difettosi secondo quanto disposto dal codice civile, artt. dal 1490 al 1495.

L'Aggiudicatario è anche tenuto a compiere gratuitamente quelle modifiche o completamenti che si dovessero rendere necessari.

ART 27 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

Durante il corso degli interventi di manutenzione, il R.U.P. si riserva di eseguire verifiche di conformità, ai sensi della vigente normativa in materia, in modo da poter tempestivamente intervenire in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.

Le verifiche potranno consistere:

- 1) nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti od idonei;
- 2) nel controllo della conformità degli interventi e della loro esecuzione a quanto disposto all'atto della stipula del Contratto, nonché alle buone regole dell'arte.

In particolare saranno controllati:

- a) l'accuratezza dell'esecuzione e la finitura;
- b) la corrispondenza fra i materiali impiegati e messi in opera ed i campioni eventualmente sottoposti ad approvazione.

La verifica favorevole non solleva l'Aggiudicatario dalla garanzia della buona esecuzione degli interventi e del perfetto funzionamento per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

A richiesta del RUP è tenuto a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per effettuare le verifiche, senza per ciò accampare diritti a maggiori compensi.

L'Aggiudicatario si assume altresì l'onere dell'assistenza durante la fase di certificazione della verifica di conformità/regolare esecuzione.

ART 28 CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

Al termine di ogni intervento di manutenzione o per gruppi di interventi, se rientrano questi nell'ambito della manutenzione degli impianti ha l'obbligo, a propria cura e spese, della redazione della dichiarazione di rispondenza alle norme relative agli interventi eseguiti, nel rispetto del decreto 22 gennaio 2008 n. 37.

In particolare, in base alla tipologia di intervento, dovrà attestare che gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti in tutte le loro parti nel completo rispetto della normativa vigente.

La certificazione dovrà essere rilasciata da un tecnico abilitato responsabile per l'Aggiudicatario e dovrà essere controfirmata dal Direttore Tecnico (o suo delegato) dell'Aggiudicatario stesso; qualora il Direttore Tecnico abbia anche qualificazione tecnica, nel senso definito dalle vigenti norme e regolamenti, la certificazione potrà essere firmata da quest'ultimo.

ART. 29 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI

1. L'appaltatore dovrà dare corso ai singoli interventi relativi alla materia di cui al contratto, dopo l'avvenuto ricevimento dei rispettivi ordini, ed entro il termine che verrà prestabilito con la

priorità determinata dalla rilevanza degli interventi stessi, secondo quanto stabilito con il personale dell'Ufficio Manutenzione dell'Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A..

La durata sarà la minima indispensabile in relazione al tipo ed entità delle riparazioni o manutenzioni.

L'appaltatore dovrà dare corso immediato alle opere che a giudizio della D.L., verranno dichiarate urgenti e disporre dei mezzi, materiali e mano d'opera anche nei giorni non lavorativi e se necessario con prolungamento del normale orario di lavoro. Per tali prestazioni non verranno riconosciuti sovrapprezzi nella mano d'opera, pur restando ovviamente obbligata l'impresa ai riconoscimenti dovuti.

Trattandosi di lavori in edifici abitati, l'Impresa sarà tenuta ad adottare tutte le cautele imposte dai regolamenti locali, nonché quelle necessarie a ridurre al minimo il disagio degli abitanti dello stabile.

I lavori ordinati all'impresa rivestono, in genere, carattere di urgenza, pertanto il mancato inizio e/o completamento degli stessi entro i termini indicati dalla Direzione dei Lavori, senza giustificato e valido motivo da parte dell'impresa, comporterà l'avvio della procedura di esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti e/o non completati. L'EPG Spa potrà pertanto, ove ricorrano i presupposti, a suo insindacabile giudizio, affidare, senza alcun preavviso, l'esecuzione e/o il completamento dei lavori ad altra ditta in possesso dei prescritti requisiti.

L'applicazione della maggiore spesa, relativa ai lavori eseguiti d'ufficio, come sopra richiamati, verrà addebitata all'impresa inadempiente, decurtandola dal credito dalla stessa vantata, senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa alcuna nei confronti dell'Ente.

L'attivazione della suddetta procedura equivarrà ad atto di messa in mora e, pertanto al ripetersi dell'inadempimento da parte della stessa impresa, la Società potrà procedere senza alcun preavviso, alla rescissione del contratto.

2. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

ART 30 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione degli interventi di manutenzione, vengono applicate le seguenti penali per ogni ora o giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione.

- Importo lavori a carattere di urgenza per importi fino a € 1.000,00, la penale sarà pari al **2,5%** dell'importo per ogni **ora** di ritardo;
- Importo lavori di manutenzione ordinaria per importi fino a € 1.000,00, la penale sarà pari al **2,5%** dell'importo per ogni **giorno** di ritardo;
- Importo lavori compreso fra € 1000,00 ed € 5.000,00 la penale sarà pari all' **1,5%** dell'importo per ogni **giorno** di ritardo;
- Importo lavori maggiore di € 5.000,00 la penale sarà pari all'**1%** dell'importo per ogni **giorno** di ritardo.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell'Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART 31 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro nei casi di seguito specificati:

- a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- c) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- d) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- e) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
- f) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;
- g) provvedimento definitivo, a carico dell'Aggiudicatario, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D. Lgs. 159/2011, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016;

- h) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- i) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo Quadro;
- j) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;
- k) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- l) grave inadempienza, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste;
- m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Schema di Accordo Quadro, anche se non richiamati nel presente Articolo;
- n) subappalto in quanto non previsto dal presente Accordo Quadro, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
- o) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (**10% dell'importo contrattuale**);
- p) inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione del Contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; Tre mancati adempimenti comporteranno l'interruzione del rapporto contrattuale con esclusione della ditta dai lavori di manutenzione oggetto della presente gara. L'inadempienza sarà certificata da apposito richiamo che la Società invierà all'impresa tramite PEC o Raccomandata a.r..
- q) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- r) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro affidato;

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, in ordine di graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Aggiudicatario.

Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell'Accordo (v. GARANZIA DEFINITIVA), per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il R.U.P. e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.

ART. 32 - LAVORI A MISURA

In assenza di indicazioni già dettate dal presente Capitolato, tutte le quantità dei lavori eseguiti saranno valutate e misurate con metodi geometrici a numero o a peso, a seconda dei casi, ai prezzi contenuti nel rispettivo prezzario, nel quale s'intendono compresi e compensati, senza eccezione, ogni opera e spesa principale e provvisionale, l'intera mano d'opera, ogni fornitura, consumo, trasporto, lavorazione, magistero per dare ultimato il lavoro nel modo prescritto, anche quando ciò non sia dichiarato esplicitamente nei relativi articoli.

Resta stabilito che non verranno né contabilizzati né pagati lavori, materiali, finimenti e magisteri più accurati, migliori ed eccedenti quanto occorre e preventivamente concordati con l'Ufficio Manutenzione dell'Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. di Grosseto, ancorché la Società possa riceverne vantaggi statici, estetici ed anche economici.

Gli interventi di adeguamento degli impianti elettrici non saranno supportati da progetto e computo metrico estimativo da parte dell'Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A., che invece fornirà all'Impresa uno schema tipo di dotazione minima dell'impianto elettrico. L'Impresa è quindi tenuta a valutare, di volta in volta, l'entità dei lavori di adeguamento agli standard minimi di cui sopra ed a rilasciare idonea certificazione di conformità di cui al decreto 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni. A lavori ultimati si procederà alla contabilizzazione dell'effettivo lavoro svolto applicando le relative voci del prezzario.

Premesso che si intendono compensati nei prezzi di elenco tutti gli oneri di cui al relativo articolo che tratta del modo di esecuzione di ogni partita di lavoro, e ferme restando le norme vigenti in materia di LL.PP., si dispone quanto segue:

SCAVI

Scavo di sbancamento: il volume verrà determinato con il metodo delle sezioni raggugliate rilevate in contraddittorio all'atto della consegna.

Scavo di fondazione: il volume risulterà dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale quando non si effettua lo sbancamento.

DEMOLIZIONI

Le demolizioni delle murature saranno valutate secondo il volume delle masse originarie da demolire.

Le demolizioni dei solai e dei tetti saranno valutate secondo la superficie effettiva.

Le demolizioni relative ad interventi non valutabili a misura saranno invece valutate in economia.

MURATURE

- a) In genere: tutte le murature rette o curve saranno misurate geometricamente, a volume, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri esclusi gli intonaci.
Saranno detratti i vuoti di luce superiori a mq. 2,00 nonché le pareti incastrate tra pilastri, piattabande, ecc. di strutture diverse da pagarsi con altri prezzi di tariffa;
- b) Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc.: di aggetto superiore a cm. 5, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto e la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso;
- c) Le murature di mattoni e pannelli prefabbricati ad una testa o foglio: si misureranno a vuoto per pieno al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie superiore a mq. 2,00;
- d) Le murature in pietra da taglio o pietra artificiale: si valuteranno a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo e nello stesso modo ma a metro quadrato, le lastre ed i lastroni, comprendendo in ogni caso anche le eventuali parti grezze, limitatamente però alle dimensioni prescritte.

CALCESTRUZZI

Si valuteranno a metro cubo, misurandoli in opera in base tuttavia alle dimensioni prescritte.

SOFFITTI E CONTROSOFFITTI

Se piani, si valuteranno in base alla loro proiezione orizzontale senza tenere conto dei raccordi, se a finta volta si misureranno per una volta e mezzo la loro proiezione sul piano orizzontale.

COPERTURA A TETTO

Le coperture si valuteranno a metro quadrato, misurando geometricamente le falde, deducendo i vani di superficie superiore a mq 1,00.

PAVIMENTI

I pavimenti si valuteranno misurando la superficie vista dell'ambiente finito.

RIVESTIMENTI DI PARETI

I rivestimenti di pareti si valuteranno misurando la superficie effettiva, intendendosi compensati i pezzi speciali, gusci, angoli, ecc.

INTONACI

Gli intonaci saranno valutati per la superficie intonacata, misurata come se esistessero gli spigoli vivi anche quando ci sono gusci, sempre che il raggio di questi non superi cm. 15.

Il prezzo comprende l'onere delle riprese a chiusura di tracce, contro pavimenti, zoccolature, serramenti e la muratura di eventuali ganci.

Gli intonaci saranno computati a vuoto per pieno a compenso della riquadratura per vani di superficie inferiore a mq. 4,00.

Detta valutazione si applica nel caso di muri intonacati da una sola parte, ed anche nel caso di muri intonacati dalle due parti, limitatamente tuttavia ad una faccia, la quale, quando gli intonaci sono di diversa natura, sarà quella relativa al tipo di intonaco della riquadratura.

Saranno invece detratti i vuoti, di qualsiasi dimensione essi siano, dalle superfici dell'altra faccia.

La superficie di intonaco all'intradosso delle volte, di qualsiasi forma o monta, si determinerà moltiplicando per 1,20 la loro proiezione sul piano orizzontale.

TINTEGGIATURE, COLORITURE, VERNICIATURE

Le tinteggiature si valuteranno con le norme indicate per gli intonaci.

Le coloriture e verniciature si misureranno computando nel caso di:

- a) Porte, bussole e simili: due volte la luce netta dell'infisso, misurata all'esterno del coprifilo;
- b) Finestre: una volta la luce netta dell'infisso quando sono senza persiane e senza contro sportello; tre volte la luce netta dell'infisso quando sono senza persiane ma con contro sportello; quattro volte la luce netta dell'infisso quando sono senza contro sportello, ma con persiana; sei volte la luce netta dell'infisso quando sono con contro sportelli e persiane, anche se montate su cassettone. E' compresa con ciò la coloritura di soglie, di telai, di cassettoni, ecc.;
- c) Persiane avvolgibili: due volte e mezzo la luce netta dell'infisso. E' compreso con ciò la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere; il cassettoncino copri-rullo si misurerà a parte;
- d) Opere in ferro: tre quarti della superficie complessiva misurata in proiezione, quando siano opere semplici e senza ornati (finestre e vetrate, lucernari, serrande avvolgibili a maglie, infissi di vetrine); una volta la superficie come sopra quando siano opere di tipo normale a disegno (ringhiere, cancelli, anche riducibili, inferriate e simili); una volta e mezzo la superficie come sopra, quando siano opere ornate cioè come al precedente capoverso, ma con ornati ricchissimi, nonché reti metalliche e lamiere striate. E' compresa inoltre nei tre casi di cui sopra la coloritura dei sostegni, grappe, accessori, ecc. Per le lamiere ondulate sarà computata tre volte la luce netta del vano, misurato in altezza tra la soglia e la battuta della lamiera o della serranda, intendendo con ciò compensata la coloritura delle parti non in vista. I radiatori dei termosifoni saranno pagati a superficie, in ragione di due volte il prodotto dell'altezza per la larghezza di ogni singolo elemento.

LAVORI IN LEGNO

La grossa armatura dei tetti sarà misurata a metro cubo di legname lavorato intendendosi comprese le ferramenta, la catramatura delle testate, ecc.

Gli infissi (porte, finestre, vetrate, copri-rullo e simili) si misureranno a metro quadrato sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettone (esclusi gli zampini incassati nei pavimenti); le parti cernierate si valuteranno secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto ad infisso chiuso.

Le persiane avvolgibili si computeranno a metro quadrato aumentando la luce netta dell'apertura di cm. 5 in larghezza e cm. 20 in altezza.

Le mostre e contromostre si computeranno a metro lineare di massimo sviluppo.

LAVORI IN METALLO

In genere si valuteranno a peso effettivo a lavorazione ultimata, compreso qualsiasi onere di posa.

DOCCE E PLUVIALI

Se in lamiera si misureranno a metro lineare, compreso staffe, cravatte, verniciatura, ecc.

I tubi in ghisa si computeranno a peso, compreso la catramatura e posa.

TUBAZIONI

I tubi in ghisa e quelli in acciaio si valuteranno a peso, intendendosi compresi, sebbene esclusi dal peso, i pezzi speciali e le staffe.

I prezzi s'intendono comunque, in ogni caso, riferiti a tubazioni in opera, complete in ogni parte e funzionanti.

VETRI, CRISTALLI E SIMILI

Si misureranno a superficie di lastra effettivamente in opera, tenendo conto delle parti incastrate e nascoste.

ART. 33 EVENTUALI LAVORI A CORPO

1. Qualora durante il biennio contrattuale, la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'appaltatore, ravvisi la necessità di dover definire un prezzo complessivo onnicomprensivo, le relative lavorazioni potranno essere preventivate "a corpo".
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione di nuovo prezzo ai sensi dell'art 42 del presente Capitolato Speciale. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detto lavoro.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
4. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART. 34 - EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

Le opere non valutabili a misura, ad insindacabile giudizio della D.L., saranno eseguite in economia e saranno liquidate tenendo conto del tempo strettamente necessario per eseguire l'intervento in loco e dei tempi di trasferimento preventivamente concordati con l'ufficio Manutenzione. I lavori in economia saranno soggetti al ribasso contrattuale.

ART. 35 - COMPENSO PER FORNITURE DI MATERIALI NON PRESENTI IN ELENCO

1. Nel caso di fornitura di materiali non compresi nell'elenco del prezzario generale, il compenso potrà essere computato sulla base del prezzo presente nella fattura presentata dall'Impresa che ha provveduto alla fornitura, incrementato del 15% per oneri generali e del 10% per utili di Impresa.

2. Resta sottinteso che il prezzo dei materiali forniti, compresi quelli contenuti nel prezzario, sono da intendersi già comprensivi dell'onere riferito al trasporto sul rispettivo cantiere.

ART. 36 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

Art. 37 - QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

1. I materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi nell'Accordo Quadro dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dal R.U.P., anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o sulla base di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora il R.U.P. rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'Aggiudicatario dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di manutenzione, a cura e a spese dello stesso Aggiudicatario.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale degli interventi di manutenzione possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il R.U.P. avrà facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. In caso di materiali o prodotti di particolare complessità e su richiesta del R.U.P. l'Aggiudicatario presenterà alla medesima, entro 20 giorni antecedenti il loro utilizzo, la campionatura per l'approvazione.
5. L'accettazione dei materiali da parte del R.U.P. non esenterà l'Aggiudicatario dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 38 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE

Il presente appalto non beneficia dell'istituto dell'anticipazione del corrispettivo.

ART. 39 - PAGAMENTI

1. Non sono ammessi pagamenti in acconto, salvo casi particolari da valutarsi a cura dell'Ufficio Manutenzione e ad insindacabile giudizio della D.L. sentito il R.U.P.. Il pagamento dei lavori eseguiti avverrà, salvo contestazioni delle opere da parte dell'Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A., e previa verifica di rispondenza quantitativa e qualitativa del lavoro, in unica soluzione ed a lavori ultimati dietro semplice presentazione di fatture indicativamente a cadenza mensile o per S.A.L.. Non saranno erogate anticipazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 60 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) Ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art.2, comma 9, della legge n.286 del 2006, all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
 - d) Alla emissione e consegna all'Ufficio Manutenzione dell'EPG Spa delle certificazione di cui al decreto 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, (ex legge 46/90);
 - e) All'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3.
3. Ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall'articolo 13-ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell'acquisizione dell'asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, nonché le retribuzioni al personale impiegato, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore. In luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l'appaltatore, attesta l'avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell'8 ottobre 2012.
 4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 3 del presente Capitolato Speciale.
 5. Il pagamento della fattura a saldo lavori non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
 6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
 7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 40 - REVISIONE PREZZI

I prezzi unitari e quelli a corpo stabiliti si intendono accettati dall'assuntore in base a calcoli di sua convenienza e a suo completo rischio. Essi sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che l'impresa non abbia tenuto presente. Ai sensi di legge la revisione dei prezzi non è ammessa, (non trova applicazione l'art.1664, primo comma, del codice civile).

ART. 41 - ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART 42 - NUOVI PREZZI

La valutazione degli interventi di manutenzione ricadenti nell'Accordo Quadro sarà effettuata in base all' "**Elenco Prezzi Unitari**" - **Allegato della documentazione a base di gara.**

Nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, si farà riferimento in ordine al Prezzario della Regione Toscana ed al Bollettino Ingegneri vigenti al momento, da considerarsi anch'essi allegati all'Elenco Prezzi Unitari sopra citato, i cui prezzi delle forniture in opera saranno sottoposti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.

Ove i prezzi non fossero desumibili neppure dal citato prezzario, sarà applicato quanto previsto nel D.Lgs. n.50/2016.

I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la D.L. e l'Aggiudicatario ed approvati dal RUP.

Qualunque siano le circostanze di tempo e di luogo, i prezzi da applicare saranno quelli desunti dall'Elenco Prezzi Unitari e dai prezzari sopra riportati, senza ulteriori maggiorazioni. Ciò significa che, anche se gli interventi saranno effettuati in ore di lavoro non normali, il prezzo riconosciuto sarà sempre lo stesso e pari a quello praticato nelle circostanze più usuali, anche se i prezzari prevedono coefficienti di maggiorazione per circostanze particolari, sarà cioè retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata nelle sedi degli interventi di manutenzione.

I prezzi s'intendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili e rappresentano quindi quanto in complesso la Stazione Appaltante s'impegna a pagare, senza che possano essere presi in considerazione oneri addizionali diretti o indiretti (es. trasporti, tasse, movimentazione, utili, attrezzature, diritti di chiamata, diritti per ripetuti sopralluoghi, etc.).

ART 43 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione dell'Accordo Quadro, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione dei crediti è consentita in quanto ammessa dal D.Lgs. n.50/2016.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dev'essere notificata al RUP.

La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 gg. dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

ART 44 – GARANZIA PROVVISORIA e DEFINITIVA

Stante il valore ed il tipo di appalto non è previsto pagamento di cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016 è richiesta una garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare dell'Accordo Quadro.

Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un'autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) il rimborso delle somme pagate in più dall'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore;
- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La cauzione definitiva può essere costituita alternativamente da:

- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso il Cassiere dell'Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. costituito dal **Monte dei Paschi di Siena filiale di Grosseto, IBAN IT93H010301430000002461734**, specificando come causale "Cauzione definitiva della gara per l'affidamento dei lavori di Manutenzione al Patrimonio ERP fino al 31/12/2018";
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 e 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui al comma 2 dell'articolo 1957 del C.C., l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART 45 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai Contratti disciplinati dal presente Accordo Quadro, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di garanzie. L'Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione degli interventi di manutenzione a seguito di stipula di appalti specifici ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione degli stessi.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Non potrà essere stipulato nessun contratto di appalto se tale polizza non sarà depositata presso la Stazione Appaltante.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del primo intervento di manutenzione appaltato e cessa alla data del 31/12/2018 od al raggiungimento anticipato dell'importo contrattuale.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione degli interventi di manutenzione. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una **somma assicurata non inferiore all'importo dell'ammontare dell'Accordo Quadro al netto dell'I.V.A. (€ 200.000,00)** e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico,

frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integrale garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata con un **minimo di € 1.000.000, 00** e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Aggiudicatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. Qualora l'Aggiudicatario sia un'associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

PREMESSE

L'appaltatore dovrà seguire scrupolosamente la normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 si fa particolare riferimento al titolo IV dello stesso D.Lgs. riguardante "Cantieri temporanei e mobili" che saranno attivati nel corso della esecuzione delle opere ordinate da questa Stazione Appaltante. Tali dettami saranno scrupolosamente seguiti dall'appaltatore, qualora fossero riscontrate mancanze od irregolarità, anche su segnalazione degli organismi deputati al controllo (AUSL, Ispettorato, etc..), questa Stazione Appaltante potrà procedere alla rescissione contrattuale in danno.

ART. 46 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. L'appaltatore è obbligato al rispetto del D.Lgs. 81/08 , nello specifico, Datore di lavori ed eventuali lavoratori autonomi seguiranno i dettami degli art. 94-96 e 97 del Decreto n. 81 del 2008, ed in particolare:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

- d) ad osservare le disposizioni dei vigenti Regolamenti Locali di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1;
 - e) alla cooperazione ed al coordinamento tra datore di lavoro e lavoratori autonomi (art.95 c.1 lettera g del Decreto n. 81 del 2008).
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
 3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
 4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito **all'articolo 47, oppure agli articoli 48 o 49** del presente Capitolato Speciale.

Gli interventi di manutenzione appaltati potranno interessare parti di edificio, (quali spazi comuni, facciata, copertura, aree a verde, gronde, canali di gronda e pluviali, fognature, etc...), sia in condomini misti, (pubblico-privato), che unicamente di proprietà Comunale. Nel caso di condomini misti l'Impresa esecutrice provvederà, (con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori), alla trasmissione del POS all'Amministratore condominiale in carica, che si dovrà attivare per quanto di competenza, circa le dovute avvertenze ai condomini, (tale piano dovrà contenere indicazioni sulle norme di comportamento, orario di lavoro, zone interessate dai lavori, eventuali zone precluse anche temporaneamente alla circolazione ed alla presenza di persone, pericoli per la pubblica e privata incolumità, e quant'altro); nel caso di condomini a totale proprietà pubblica la stessa Impresa provvederà a trasmettere il piano all'eventuale Responsabile dell'Autogestione, od alla EPG spa nel caso in cui l'Autogestione non fosse costituita; questi si attiveranno, rispettivamente, secondo le stesse competenze attribuite all'Amministratore condominiale. L'Impresa esecutrice dovrà comunque garantire, durante il corso dei lavori, la sicurezza di cose e persone terze all'opera medesima, (condomini, passanti, veicoli in genere, operatori di servizi e quant'altro). L'Impresa al termine di ogni turno di lavoro dovrà provvedere alla pulizia delle parti comuni ed alla messa in sicurezza di tutte le parti interessate direttamente od indirettamente dall'intervento.

ART. 47 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm. e ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle attività previste nelle sedi oggetto degli interventi di manutenzione.
2. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva quanto prescritto nell'allegato XVII del più volte citato D.lgs. 81/08 e quanto di seguito indicato:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi **dell'articolo 53 comma 2** del presente Capitolato Speciale;
 - e) il DUVRI prodotto secondo le modalità previste dalla legge;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - c) il piano operativo di sicurezza di cui **all'articolo 49**.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e);
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui al Codice dei Contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Codice dei Contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui al Codice dei Contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario ai sensi del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che potrebbero prestare la loro opera in cantiere, limitatamente alle prescrizioni attribuite loro dal D.Lgs 81/08.
5. Fermo restando quanto previsto **all'articolo 48**, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
6. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART 48 - OSSERVANZA DI EVENTUALI PIANI DI SICUREZZA

L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., con particolare riguardo alle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, artt. 95, 96 e 97 e Capo II, dalla Sezione II alla Sezione VIII

ART. 49 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento

allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

CAPO 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 50 SUBAPPALTO

Per quanto ammesso dal D. Lgs. n. 50/2016 è espressamente **esclusa la facoltà di subappalto**.

CAPO 9. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART 51 - CONTROVERSIE

- 1 Per la definizione di eventuali controversie, qualora non si raggiunga l'accordo bonario, si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D.lgs.n.50/2016 per la definizione delle controversie È esclusa la competenza arbitrale
- 2 Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 52 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, trattenendo le somme dovute dai certificati di pagamento.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente

le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore, (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 53 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore trasmetta tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'art. 31 comma 3 della legge 98/2013, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti ai sensi **dell'art. 39 del presente Capitolato Speciale**.
4. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.

ART 54 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del

lavoro (artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

ART 55 - RECESSO

La Società ha facoltà, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, di presentare istanza di recesso qualora l'avvio della prestazione avvenga in ritardo per fatto o colpa della Società stessa.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 92, comma 3 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante può non recedere dal contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione...

La Stazione appaltante si riserva, inoltre, il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

ART 56 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o interrompesse la prestazione, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art.108 D.lgs. n.50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n.145/2000 ss. mm., la Società avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

ART 57 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al R.U.P., a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il R.U.P. provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisoriale e dei mezzi dell'Appaltatore.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 58 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui all'art.16 del Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., al regolamento generale ed altri specificati nel presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
- a) l'ottenimento dei permessi a cura e spese dell'appaltatore per l'occupazione provvisoria del suolo pubblico con piattaforme, ponteggi e la formazione delle conseguenti opere provvisorie che verranno prescritte dal Comune, quali banchine, passerelle, recinzioni, protezioni e segnalazioni luminose a cartelli, ecc.;
 - b) l'isolamento delle linee elettriche e telefoniche;
 - c) le opere provvisorie per garantire l'agibilità agli alloggi, ai negozi ed ai fondi e l'incolumità, per tutta la durata dei lavori, delle persone;
 - d) la costruzione entro i cortili di idoneo recinto atto a contenere gli impianti per l'esecuzione delle opere e il deposito dei materiali;
 - e) il mantenimento e la conservazione del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprietà dell'Epg Spa che saranno consegnate all'appaltatore;
 - f) la fornitura di acqua;
 - g) l'accesso al personale di qualunque altra ditta alla quale siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto e l'uso dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Società appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte;
 - h) la protezione degli infissi, griglie, antine, barriere balconi con materiale idoneo, cosicché alla fine dei lavori presentino l'aspetto e la pulizia originali;
 - i) la formazione di campionature e saggi dove occorrenti;
 - j) la dotazione di mezzi di trasporto per il trasloco degli operai e dei materiali e mezzi d'opera nelle singole località di impiego;
 - k) gli oneri di trasferta degli operai;
 - l) l'obbligo e relativi oneri per lo scarico dei materiali di risulta (quali: materiali aridi, legname, masserizie, immondizie varie, ecc.) in apposite cave autorizzate; nonché lo smaltimento di fanghi e liquami di risulta dalla pulizia delle fosse biologiche, pozzi perdenti, rete fognaria, ecc. in depuratori autorizzati dalle competenti autorità e comunque rispettando le norme in vigore;
 - l) i movimenti di terra, l'idonea predisposizione del luogo d'intervento, in relazione alla natura ed all'entità delle opere da eseguire, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato. La pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o di terzi, fino al collaudo. Il mantenimento della continuità degli scolli delle acque;
 - m) l'impresa dovrà disporre che un caposquadra o un assistente sia a completa disposizione della D.L. per ogni incombenza necessaria a visite, sopralluoghi, misurazioni, controlli vari, ecc. nonché al controllo giornaliero e stesura dei documenti di contabilità quali: giornalieri, liste in economia, e quanto altro necessario con accollo del relativo onere economico derivante;
 - n) la puntuale segnalazione all'EPG Spa delle chiamate pervenute direttamente dalle utenze e degli eventuali interventi effettuati;
 - o) la fornitura, ove previsto, di robusti cartelli, riportanti il testo prescritto dalla Direzione Lavori, aggiornato periodicamente;

- p) libero accesso al cantiere, il passaggio nello stesso, l'uso parziale o totale di ponti di servizio, di impalcature, di costruzioni provvisorie, alle persone addette di altre imprese, alle quali siano state affidate direttamente dalla Stazione Appaltante lavori non compresi nel presente appalto. L'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
- q) la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'esecuzione dei lavori, in quantità e dimensioni di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori;
- r) gli allacciamenti provvisori ai servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori. Tutte le spese, comprese quelle necessarie alle utenze ed ai consumi dipendenti dai predetti servizi, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa. L'Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle relative spese, l'uso dei predetti servizi alle altre imprese che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante;
- s) la manodopera, gli attrezzi, i macchinari, gli strumenti e i materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, prove di carico, picchettazioni, appositioni dei capisaldi, ecc., relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudazione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all'approvazione del collaudo. L'idonea protezione dei marmi, delle pietre naturali ed artificiali, sia in lastre che in blocchi, dei cementi armati a vista, dei rivestimenti, delle pavimentazioni, degli infissi, di qualsiasi specie, degli apparecchi igienico sanitari, delle rubinetterie e degli accessori, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché a richiesta della Direzione Lavori la rimozione temporanea di dette protezioni ed il loro ripristino;
- t) la trasmissione alla Direzione Lavori della dichiarazione di conformità delle opere impiantistiche di cui al decreto 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni (ex legge 46/90);
- u) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

ART. 59 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire nelle misurazioni, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste mensili sottopostegli dal direttore dei lavori;
- e) a consegnare al personale dell'Ufficio Manutenzione dell'Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. originale dei buoni di lavoro giornalieri sottoscritti da assegnatari, amministratori o soggetti individuati dalla stazione appaltante. I buoni dovranno riportare dettagliatamente il nominativo degli operai impiegati, loro qualifica, l'orario di arrivo e di partenza dal luogo di lavoro, nonché eventuali materiali utilizzati e relativa quantità.

ART. 60 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice

fiscali delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e l'eventuale CUP comunicati dall'EPG Spa.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART 61 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Stazione Appaltante si attiene alla disciplina sul trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. Inoltre ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b) del citato Decreto non è necessario il consenso al trattamento dei dati personali, in relazione agli obblighi derivanti dal Contratto.

L'Aggiudicatario potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. citato; in particolare potrà chiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei propri dati.

ART 62 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Saranno a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;

- b) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione dell'Accordo Quadro dei Contratti specifici. A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi di manutenzione oggetto del contratto di appalto;
- c) il rimborso dei costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione del bando e dell'esito della gara relativa all'Accordo Quadro entro 60 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente.